



Regolamento dell'Ombudsman FSM

del 1. gennaio 2024

I. Idea direttrice

Art. 1 Ordinamento

¹ Il regolamento dell'Ombudsman (ROM) si incentra sulle Linee Guida Deontologiche, le quali descrivono il comportamento professionale delle Mediatrici e dei Mediatori nel contesto della mediazione, forniscono una guida nel procedimento di risoluzione dei conflitti e rafforzano la fiducia del pubblico nella mediazione.

² Con l'istituzione dell'Ombudsman, la FSM contribuisce in maniera essenziale alla prevenzione, al chiarimento e alla risoluzione dei conflitti nell'ambito della mediazione. Sulla base di un quadro normativo coerente in materia di formazione e di etica professionale, il controllo della qualità viene ulteriormente rafforzato.

II. Ombudsman

Art. 2 Organizzazione

¹ L'Ombudsman è istituito e finanziato dalla FSM, a cui è anche amministrativamente affiliato. Si organizza autonomamente e gestisce i propri compiti in modo indipendente e neutrale.

² I membri dell'Ombudsman sono persone integerrime, parimenti attente alle esigenze di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Si distinguono per la loro attitudine mediativa, per la loro solida esperienza nella sfera della consulenza e della conciliazione e per l'approfondita conoscenza delle normative applicabili alla formazione e all'etica professionale in mediazione.

³ I membri dell'Ombudsman sono nominati dal Comitato della FSM nel rispetto degli equilibri linguistici e regionali e sono confermati in carica sulla scorta del rapporto annuale (art. 6). Non possono essere contemporaneamente membri del Comitato FSM o di altri organi o commissioni della FSM.

Art. 3 Prestazioni

¹ L'Ombudsman, entità indipendente e neutrale, informa e consiglia le « Mediatrici/Mediatori FSM » e le parti in mediazione in caso di dubbi sulle possibilità e sui limiti della mediazione nonché sul procedimento di mediazione e sull'etica professionale.



² L'Ombudsman può fungere da facilitatore in caso di divergenze d'opinione fra Mediatrici e Mediatori riconosciuti dalla FSM e le parti in mediazione.

³ Le prestazioni dell'Ombudsman (informazione, consulenza, facilitazione) sono gratuite.

⁴ I membri dell'Ombudsman, il Comitato e il segretariato FSM sono soggetti al dovere di riservatezza nei confronti dei terzi per quanto riguarda le attività dell'Ombudsman.

Art. 4 Informazione / Consulenza

¹ Il primo contatto con l'Ombudsman da parte delle Mediatrici e dei Mediatori FSM e/o delle parti in mediazione può avvenire sia oralmente che per iscritto. La modalità di intervento è lasciata alla libera discrezione dell'Ombudsman, nel quadro delle sue funzioni generali.

² Le Mediatrici e i Mediatori (anche se non riconosciuti dalla FSM) possono richiedere una consulenza o ottenere delle informazioni dall'Ombudsman a condizione che siano iscritti a un'organizzazione membro della Federazione e che, nella loro attività di Mediatrici e Mediatori, si attengano alle Linee Guida Deontologiche (LGD).

Art. 5 Facilitazione

¹ Le parti a un procedimento di mediazione condotto da una Mediatrice o un Mediatore FSM, possono presentare un'istanza di facilitazione all'Ombudsman. La richiesta può essere formulata in forma orale o scritta e deve essere debitamente motivata. L'Ombudsman informa la Mediatrice o il Mediatore FSM interessato dall'istanza.

² L'avvio di una procedura giudiziaria sospende la facilitazione davanti all'Ombudsman.

³ L'Ombudsman può consultare i documenti pertinenti alla fattispecie al fine di chiarirne i contorni, può raccogliere la deposizione delle parti e formulare delle raccomandazioni. Tuttavia, non ha il potere di prendere decisioni e nemmeno può impartire ordini.

⁴ L'Ombudsman deve comunicare alle parti eventuali conflitti di interesse derivanti dalla fattispecie in esame. In tal caso, il prosieguo è deciso di comune accordo e formalizzato per iscritto.

⁵ La procedura di facilitazione davanti all'Ombudsman è verbalizzata in un atto separato.

Art. 6 Rapporto

L'Ombudsman documenta le proprie attività e archivia i propri incarti. Ogni anno redige un rapporto anonimizzato delle attività svolte. Le valutazioni vengono integrate nel rapporto annuale del Comitato della FSM presentato all'Assemblea dei delegati.



Art. 7 Revisione

Il regolamento viene rivalutato ogni anno, congiuntamente, dall'Ombudsman e dal Comitato FSM e, laddove necessario, adattato alle nuove esigenze e alle esperienze fatte.

Art. 8 Entrata in vigore

Il Comitato FSM ha adottato il presente regolamento il 20 dicembre 2023 e ne ha stabilito l'entrata in vigore il 1. gennaio 2024.

Documenti di riferimento

Statuti FSM del 7 giugno 2023 (art. 12, cpv. 2, lettera b)

Linee Guida Deontologiche (LGD) per le Mediatrici e i Mediatori FSM del 1. gennaio 2022

Contratto di Mediazione (modello, risp. allegato alle LGD) del 1. gennaio 2024

Regolamento sulla formazione nell'ambito della mediazione del 1. gennaio 2020
(Attualmente disponibile solo in tedesco e in francese)

Linee guida per la formazione nell'ambito della mediazione del 1. gennaio 2020
(Attualmente disponibile solo in tedesco e in francese)